



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione	8
PARTE SECONDA – TABELLE	15
Prima Sezione - Relazioni annunciate	15
Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione	31

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel periodo di dicembre 2021 e gennaio 2022, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnala la seguente.

Doc. CCLXIII, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Relazione presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il 24 dicembre 2021 e annunciata nella seduta n. 392 del 3 gennaio 2022.

L'adempimento previsto. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'articolo 2, comma 2, lettera e), prevede che la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), istituita al comma 1 del medesimo articolo, trasmetta alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Il contenuto della Relazione. La Prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR è volta a dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti. La Relazione riguarda in particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea.

Il questo quadro, il PNRR che l'Italia ha presentato alla Commissione europea si compone di sei missioni e di sedici componenti, strutturate attorno a tre finalità strategiche condivise a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Prevede inoltre 134 investimenti e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di fondi.

La Relazione, dopo aver dato conto della pluralità dei soggetti coinvolti nella *governance* del PNRR, si sofferma sull'attività di monitoraggio svolta dal Servizio Centrale per il PNRR costituito presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema informativo ReGis, con particolare riferimento alla funzionalità di "early warning", in grado di individuare criticità nel raggiungimento di *milestone* e *target*, nonché di effettuare estrazioni informative sull'attuazione delle priorità trasversali.

La Relazione si sofferma quindi sul Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, istituito dal Governo al fine di garantire il pieno coinvolgimento delle rappresentanze degli enti territoriali e delle parti sociali nelle fasi di sviluppo e realizzazione degli interventi del PNRR.

La Relazione dà inoltre conto del novero delle misure che richiedono l'approvazione di riforme legislative, in materia di occupazione giovanile, di coesione e riequilibrio territoriale nonché di rafforzamento della capacità tecnica delle amministrazioni pubbliche.

Quanto all'attuazione del PNRR, la Relazione precisa che le risorse daranno erogate solo in seguito alla verifica del raggiungimento dei 51 traguardi previsti per la prima rata, in scadenza al 31 dicembre 2021, di cui 27 connessi all'attuazione delle riforme e 24 alla realizzazione di investimenti. A tal fine, tra gli strumenti attuativi, si dà conto della governance del PNRR diretta a conseguire una progressiva semplificazione degli *iter* procedurali, tra i quali la Commissione tecnica VIA PNRR-PNIEC, la Soprintendenza unica speciale per il PNRR, nonché meccanismi di supporto a regioni, province e comuni nella gestione delle procedure maggiormente critiche.

Conclude la Relazione offrendo un'ampia descrizione dei 51 obiettivi relativi alla rata del 31 dicembre, unitamente ad una scheda per ciascuna amministrazione titolare, volta a sintetizzare le iniziative in corso propedeutiche alla concretizzazione degli impegni assunti.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

Quanto al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, si segnalano le seguenti disposizioni:

- all'articolo 9, comma 6, si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisca annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12), della legge n. 249 del 1997. In particolare, entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio dell'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione volta a contenere, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
- all'articolo 38, comma 5, si dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, presenti al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione informativa sulle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni;

- all'articolo 40, comma 5, si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolga il monitoraggio delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e, a tal fine, presenti al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sul numero delle procedure avviate e concluse, sui tempi di conclusione, sugli esiti, sulle misure adottate e su quelle da adottare per incrementare il livello di soddisfazione dell'utenza;
- all'articolo 56, comma 6, si dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana.

Con riferimento al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che

abroga la direttiva 2005/89/CE, all'articolo 8, comma 5, si prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), per dieci anni a partire dall'entrata in vigore del decreto, monitori la diffusione e lo sviluppo dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, rilevandone gli eventuali rischi, e ne riferisca nell'ambito della relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi e sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, analizzando tra l'altro le offerte di mercato, l'impatto sulle bollette dei clienti finali e il livello di volatilità dei prezzi.

Per quanto concerne la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, si segnalano le seguenti disposizioni:

- al comma 50, lettera a), n. 2), dell'articolo 1, si introduce il comma 20-ter all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che, ai fini del potenziamento delle politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente alle Camere sull'andamento dell'attività promozionale e sull'attuazione della programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, sulla base di una relazione predisposta dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE);
- al comma 316 dell'articolo 1 si prevede che il Ministro dell'università e della ricerca riferisca alle Camere in apposita audizione sui contenuti del piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del CNR medesimo;
- al comma 371 dell'articolo 1 si prevede che il Ministro del turismo presenti ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle

risorse impiegate a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, istituiti nello stato di previsione del Ministero del turismo al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo e occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

- al comma 475 dell'articolo 1, lettera e), si prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata. Il programma è predisposto sulla base delle proposte del Comando generale dell'Arma dei carabinieri relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione;
- al comma 666 dell'articolo 1 si prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare in favore del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza. La relazione si basa sulle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, e contenute in una

relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse del citato fondo;

- al comma 794 dell'articolo 1 si prevede, nell'ambito del finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, che al termine delle celebrazioni per il centenario della sua morte nell'anno 2024, il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predisponga una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati da presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere;
- al comma 805 dell'articolo 1 si prevede, nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, per la celebrazione del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino», al termine delle celebrazioni nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte, che il Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predisponga una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate da presentare al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere;
- al comma 978 dell'articolo 1 si dispone che il Ministero dello sviluppo economico accerti lo stato di realizzazione delle disposizioni relative alla riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale (all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219) al 30 giugno 2022, rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisca le modalità di attuazione delle medesime disposizioni.

Con riferimento al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, l'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1) - che sostituisce il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 - prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma che disciplina i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato (articolo 15), un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all'approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale.

All'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), che inserisce il comma 20-ter all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisca annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma che disciplinano i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato e dei relativi aggiornamenti annuali sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della suddetta relazione.

La legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, all'articolo 43, nell'ambito del monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede che il Governo trasmetta alle Camere, su base semestrale, delle relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Al comma 2 si prevede, inoltre, che le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminino tali relazioni semestrali e svolgano ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati. Nell'esercizio dell'attività di monitoraggio, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori. Al comma 4 del medesimo articolo 43 si prevede che, al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possano essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI
DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXVIII, n. 4	L. 234/2012 art. 54 co. 1 ¹	Relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF) (anno 2020)	09/12/2021 20/12/2021 n. 388 ²	5 ^a 6 ^a 13 ^a 14 ^a	Annuale
Doc. LXXXIV, n. 4	L. 400/1988 art. 5 co. 3, lett. a-bis)	Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano (anno 2020)	29/12/2021 12/01/2022 n. 394 ³	1 ^a 2 ^a 3 ^a Comm. diritti umani	Annuale
Doc. CCXXXV, n. 7	D.L. 113/2016 art. 22 co. 6 ⁴	Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13) (primo semestre 2021)	20/12/2021 18/01/2022 n. 396	13 ^a	Semestrale

¹ L'articolo 54, comma 1, della legge n. 234 del 2012 stabilisce che il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia ridenominato "Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea" e presenti annualmente una relazione al Parlamento.

² Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

³ Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

⁴ L'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come convertito, al comma 1, dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, siano revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario stesso. Il comma 6 dell'articolo 22 stabilisce che il commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive e che presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 1061	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 ⁵	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente occorso all'aeromobile Pilatus PC-6 marche di identificazione TZ-SKY, in località Livrasco, frazione del comune di Castelveverde (CR), in data 20 settembre 2020	17/01/2022 24/01/2022 n. 398 ⁶	8 ^a	Eventuale
Doc. CCXLIV, n. 4	D.P.C.M. 28/03/1990 art. 6 ⁷	Relazione sulle attività svolte dal Comitato nazionale per la bioetica <i>(anno 2021)</i>	19/01/2022 24/01/2022 n. 398	12 ^a	Annuale
Doc. CCLXIII, n. 1 PRIMA RELAZIONE	D.L. 77/2021 art. 2 co. 2, lett. e ⁸	Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) <i>(anno 2021)</i>	24/12/2021 03/01/2022 n. 392 ⁹	Tutte	Semestrale

⁵ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

⁶ Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

⁷ L'articolo 6, comma 1, del D.P.C.M. 28 marzo 1990, recante "Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato nazionale per la bioetica", prevede che le attività del citato Comitato costituiscano oggetto di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che ne cura la successiva trasmissione al Parlamento. In questo quadro il Comitato nazionale per la bioetica è volto a elaborare indirizzi nell'ambito dell'attività legislativa nella prospettiva di coniugare il progresso della scienza con il rispetto della libertà e dignità umana, nonché a informare la collettività e le istituzioni sullo stato della ricerca biomedica e della ingegneria genetica e sulle questioni di natura etica legate alla manipolazione genetica.

L'attuale Comitato nazionale di bioetica è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018 per la durata di quattro anni.

⁸ Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'articolo 2, comma 2, lettera e), prevede che la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituita al comma 1 del medesimo articolo, trasmetta alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

⁹ Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXXX, n. 4	L. 401/1990 art. 3 co. 1, lett. g)	Relazione sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e sugli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero <i>(anno 2020)</i>	17/12/2021 03/01/2022 n. 392	3 ^a 7 ^a	Annuale
Doc. LXXX-bis, n. 4	L. 482/1999 art. 19 co. 3	Relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture indicate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane <i>(anno 2020)</i>	17/12/2021 03/01/2022 n. 392	3 ^a 7 ^a	Annuale
Doc. CXLIX, n. 3	L. 368/1989 art. 2 co. 1, lett. d)	Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) <i>(anno 2019, con proiezione triennale 2020-2022)</i>	17/12/2021 03/01/2022 n. 392	3 ^a	Annuale
Doc. CLXXIII, n. 4	L. 58/2001 art. 6 co. 1	Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario <i>(anno 2020)</i>	17/12/2021 03/01/2022 n. 392	3 ^a	Annuale
Doc. CLXXXII, n. 8	L. 374/1997 art. 9 co. 2 ¹⁰	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando delle mine antipersona <i>(primo semestre 2021)</i>	17/12/2021 03/01/2022 n. 392	1 ^a 3 ^a 4 ^a 10 ^a Comm. diritti umani	Semestrale

¹⁰ Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'industria (ora sviluppo economico). In data 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e pertanto di non avere alcun contributo da formulare per la predisposizione della relazione. A seguito di un'analoga comunicazione del Ministero della difesa del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCLXI, n. 2	L. 145/2018 art. 1 co. 288 ¹¹	Relazione sulle iniziative finanziate con le risorse del fondo destinato a interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi <i>(anno 2020)</i>	17/12/2021 03/01/2022 n. 392	3 ^a	Annuale
Procedura d'infrazione n. 125/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ¹²	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/2243, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, relativa alla mancata conclusione dell'iter di Ratifica dell'Accordo sull'estinzione dei Trattati bilaterali di investimento (TBI) firmati dalla Repubblica italiana con Stati membri dell'UE (Bulgaria, Malta e Slovenia)	22/12/2021 12/01/2022 n. 394	2 ^a 3 ^a 10 ^a 14 ^a	Eventuale

¹¹ La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", al comma 287 prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125. A tale proposito, il comma 288 stabilisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenti ogni anno alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo medesimo.

¹² L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXVII, n. 27	L. 196/2009 art. 38-septies co. 3-bis ¹³	Relazione sulla sperimentazione e sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere <i>(esercizio finanziario 2020)</i>	27/12/2021 12/01/2022 n. 394	5 ^a	Annuale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIV, n. 37	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ¹⁴	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia <i>(anno 2020)</i>	02/12/2021 14/12/2021 n. 386	1 ^a 2 ^a 5 ^a	Annuale 15 giugno

¹³ L'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, al comma 1, ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvii una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, volta a valutare il diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. Il comma 2 dell'articolo 38-septies dispone che la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione venga definita, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 3-bis dell'articolo 38-septies, introdotto dall'articolo 2, comma 7, lettera b) della legge 4 agosto 2016, n. 163, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulla sperimentazione e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, recante "Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali", all'articolo 7, comma 1, ha disposto, che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulle risultanze della sperimentazione del bilancio di genere e sulle modalità per la sua realizzazione a regime entro il 30 settembre 2017.

¹⁴ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. IX, n. 4	R.D. 12/1941 art. 86	Relazione sull'amministrazione della giustizia (anno 2021)	19/01/2022 19/01/2022 n. 397	15	Annuale (entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario)

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXXVIII, n. 4	L. 121/1981 art. 113 co. 1 ¹⁶	Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata nel territorio nazionale (anno 2020)	13/12/2021 20/12/2021 n. 388	1 ^a 2 ^a	Annuale

¹⁵ La relazione sull'amministrazione della giustizia è stata discussa in Assemblea nell'ambito delle comunicazioni del governo rese nel corso della seduta n. 397 del 19 gennaio 2022. A conclusione della discussione l'Assemblea ha approvato la proposta di risoluzione di maggioranza che approva l'esposizione del Ministro.

¹⁶ L'obbligo è adempiuto con la trasmissione della Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata che contiene anche la relazione di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al d. lgs n. 286 del 1998 e il rapporto di cui all'articolo 109, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011. L'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, dispone che la relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 comprenda anche tutti i dati, suddivisi su base provinciale, relativi alle iniziative di cui allo stesso articolo 17 concernente la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani di controllo del territorio.

L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha disciplinato una integrazione della relazione prevista. La disposizione citata prevede che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, "elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981".

L'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 17 gennaio 2018, n. 35, ha previsto che la Relazione riservi uno specifico paragrafo all'andamento del fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 1058 PRIMA RELAZIONE	L. 199 /2016 art. 9 co. 2 ¹⁷	Relazione sullo stato di attuazione del piano di interventi per la sistemazione logistica e per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli <i>(dati aggiornati a settembre 2021)</i>	09/12/2021 18/01/2022 n. 396	9 ^a 11 ^a	Annuale
Doc. CXCHII , n. 4	L. 152/2001 art. 19 co. 1	Relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi <i>(anno 2020)</i>	12/01/2022 18/01/2022 n. 396	5 ^a 11 ^a	Annuale

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXXXIII , n. 2	L. 284/1997 art. 2 co. 7	Relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva <i>(anno 2018)</i>	13/12/2021 20/12/2021 n. 388	12 ^a	Annuale 30 settembre

¹⁷ L'articolo 9 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, al comma 1, prevede che, al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongano congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 199 (4 novembre 2016), un apposito piano di interventi, da adottarsi previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. Il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che i suddetti Ministeri predispongano congiuntamente e trasmettano alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XCVII, n. 4	L. 135/1990 art. 8 co. 3	Relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV <i>(anno 2020)</i>	23/12/2021 13/01/2022 n. 395	12 ^a	Annuale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LVIII, n. 4	L. 266/1997 art. 1 co. 1 ¹⁸	Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive <i>(aggiornata al 30 settembre 2021)</i>	20/12/2021 23/12/2021 n. 391 ¹⁹	5 ^a 10 ^a	Annuale 30 settembre

¹⁸ La legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), all'articolo 14, comma 2, ha disposto che, a decorrere dal 2015, la relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sia predisposta dal Ministro dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, anche utilizzando le informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

¹⁹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse trasmessa dal Governo entro il mese di aprile di ogni anno. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 123/1998 ha identificato i Ministeri competenti ad inviare la relazione (Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca), ne ha modificato il contenuto e ha previsto che dovesse essere allegata al DPEF, ora DEF.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Procedura d'infrazione n. 121/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ⁰	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/0450, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada	24/11/2021 14/12/2021 n. 386	2 ^a 8 ^a 13 ^a 14 ^a	Eventuale
Doc. CCV, n. 3	D. Lgs. 145/2015 art. 25 co. 3 ²¹	Rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell' <i>airgun</i> (anno 2021)	03/12/2021 15/12/2021 n. 387	10 ^a 13 ^a	Annuale

²⁰ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

²¹ Il decreto legislativo n. 145 del 2015, all'articolo 25, comma 3, dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), anche avvalendosi dell'ISPRA, trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'*air gun* (tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente, in sostanza, in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro).

MINISTERO DELLA CULTURA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 1025	L. 444/1998 art. 1 co. 4	Relazione sugli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di legge <i>(anno 2021)</i>	06/12/2021 15/12/2021 n. 387	7 ^a	Annuale
Doc. CCXXXVIII, n. 4	L. 220/2016 art. 12 co. 6 ²²	Relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge n. 220 del 2016, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo <i>(anno 2020)</i>	21/12/2021 23/12/2021 n. 391	6 ^a 7 ^a 10 ^a 11 ^a	Annuale 30 settembre ²³
Doc. LVI, n. 4	L. 163/1985 art. 6 co. primo	Relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo <i>(anno 2020)</i>	17/12/2021 18/01/2022 n. 396	7 ^a	Annuale

²² L'articolo 12 della legge 14 novembre 2016, n. 220, al comma 6, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura) predisponga e trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima. Detta relazione deve considerare l'impatto economico, industriale e occupazionale e l'efficacia delle agevolazioni tributarie previste e contenere una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

L'obbligo di relazione decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali e del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti dal comma 3 dell'articolo 12, volti a dare attuazione alle disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della legge n. 220 del 2016, rubricato "Finanziamento e Fiscalità", che comprende gli articoli da 12 a 27, per la cui emanazione non è fissato alcun termine.

²³ A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 220 del 2016.

MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXXX, n. 5	D. Lgs. 215/2003 art. 7 co. 2, lett. f) ²⁴	Relazione sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela <i>(anno 2020)</i>	02/12/2021 15/12/2021 n. 387	1 ^a	Annuale
Doc. CX, n. 4	L. 269/1998 art. 17 co. 1	Relazione sullo stato di attuazione delle norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù <i>(anno 2020)</i>	29/12/2021 18/01/2022 n. 396	1 ^a 2 ^a	Annuale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Procedura d'infrazione n. 126/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ²⁵	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/2223, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, relativa alla mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo previsti dalla direttiva 2014/89/UE	21/12/2021 03/01/2022 n. 392	2 ^a 8 ^a 14 ^a	Eventuale

²⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia redatta dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

²⁵ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CV, n. 1</u>	L. 149/2001 art. 39 co. 1 ²⁶	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante modifiche alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile <i>(anni dal 2017 al 2020)</i>	24/12/2021 12/01/2022 n. 394	1 ^a 2 ^a	Triennale 31 dicembre

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCXLVI, n. 4</u>	L. 15/2009 art. 12 co. 1	Relazione sull'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni <i>(anno 2020)</i>	10/01/2022 18/01/2022 n. 396	1 ^a 5 ^a 11 ^a	Annuale

²⁶ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata dal Ministro della giustizia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE**ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare	Doc. XCII, n. 5	D. Lgs. 102/2004 art. 17 co. 5-ter	Relazione sull'attività svolta dall'ISMEA in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole (anno 2020)	01/12/2021 14/12/2021 n. 386	9 ^a 10 ^a	Annuale

BANCA D'ITALIA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Banca d'Italia	Doc. CXL, n. 4	D.L. 133/2013 art. 4 co. 6-bis	Relazione sulle operazioni di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in base a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto- legge n. 133 del 2013 (anno 2021)	03/01/2022 12/01/2022 n. 394	6 ^a	Annuale

FONDAZIONE ITALIA SOCIALE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Fondazione Italia sociale	Doc. CCXLI, n. 4	L. 106 /2016 art. 10 co. 8 ²⁷	Relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Italia sociale (anno 2021 e bilancio previsionale per l'anno 2022)	22/12/2021 18/01/2022 n. 396	1 ^a 11 ^a	Annuale

²⁷ Il comma 8 dell'articolo 10 dispone che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 106, la Fondazione Italia sociale, da istituirsi ai sensi del comma 1, trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro conferito alla Fondazione stessa per l'anno 2016.

**COMMISSARIO PER L'INDIVIDUAZIONE, PROGETTAZIONE E TEMPESTIVA
ESECUZIONE DELLE OPERE CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ
STATALE NELLA PROVINCIA DI BELLUNO PER L'EVENTO SPORTIVO CORTINA
2021**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021	Doc. CCXLIII-bis, n. 4	D.L. 50/2017 art. 61 co. 22 ²⁸	Relazione sullo stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo "Cortina 2021" (anno 2021)	23/12/2021 18/01/2022 n. 396	5 ^a 7 ^a 8 ^a	Annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020

²⁸ Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il comma 13 dell'articolo 61 stabilisce che il presidente pro tempore della società ANAS S.p.a. sia nominato commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società.

Ai sensi del comma 15 il commissario predisporre, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 50 del 2017, un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, contenente la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili. Il Commissario ha trasmesso alla Camera il piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, predisposto ai sensi dell'articolo 61, comma 15, con lettera in data 23 giugno 2017. Il piano è stato assegnato alla VIII Commissione (Ambiente).

Il comma 22 dell'articolo 61 dispone che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute. Si ricorda che il comma 21 dispone che il commissario cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021 (termine prorogato ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA DI ILVA S.P.A.**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A.	Doc. XXVII, n. 28	D.L. 1/2015 art. 3 co. 3 ²⁹	Relazione semestrale concernente il conto di contabilità speciale n. 6055 (dati aggiornati al 31 dicembre 2021)	13/01/2022 24/01/2022 n. 398	1 ^a 5 ^a 10 ^a 13 ^a	Semestrale

²⁹ L'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", al comma 2, stabilisce che, ai fini dell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'organo commissariale per l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. è titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale. Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che l'organo commissariale rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisca periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	L. 234/2021 art. 1, co. 50 ³⁰	Relazione sull'andamento dell'attività promozionale e sull'attuazione della programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese	Annuale
Ministero dell'università e della ricerca	L. 234/2021 art. 1, co. 316 ³¹	Relazione sul piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)	Una tantum
Ministro del turismo	L. 234/2021 art. 1, co. 371 ³²	Relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo	Annuale
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	L. 234/2021 art. 1, co. 475, lett. e ³³	Relazione sullo stato di attuazione del programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali e per la ristrutturazione, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti	Annuale

³⁰ Al comma 50, lettera a), n. 2), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si introduce il comma 20-ter all'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che, ai fini del potenziamento delle politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente alle Camere sull'andamento dell'attività promozionale e sull'attuazione della programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, sulla base di una relazione predisposta dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE)

³¹ Al comma 316 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si prevede che il Ministro dell'università e della ricerca riferisca alle Camere in apposita audizione sui contenuti del piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del CNR medesimo.

³² Al comma 371 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si prevede che il Ministro del turismo presenti ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, istituiti nello stato di previsione del Ministero del turismo al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo e occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

³³ Al comma 475, lettera e), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma ultradecennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata. Il programma è predisposto sulla base delle proposte del Comando generale dell'Arma dei carabinieri relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Ministro delegato per le pari opportunità	L. 234/2021 art. 1, co. 666 ³⁴	Relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare in favore del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	Annuale 30 giugno
Presidenza del Consiglio dei ministri	L. 234/2021 art. 1, co. 794 ³⁵	Relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati per le celebrazioni nel centenario della morte di Giacomo Puccini (anno 2024)	Al termine delle celebrazioni
Ministro della cultura	L. 234/2021 art. 1, co. 805 ³⁶	Relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate per le celebrazioni nella ricorrenza del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»	Al termine delle celebrazioni
Ministro dello sviluppo economico	L. 234/2021 art. 1, co. 978 ³⁷	Relazione sullo stato di realizzazione della riduzione del numero delle camere di commercio	30 giugno 2022

³⁴ Al comma 666 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre, n. 234, si prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità presenti alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare in favore del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza. La relazione si basa sulle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, e contenute in una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse del citato fondo.

³⁵ Al comma 794 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre, n. 234, si prevede, nell'ambito del finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, che al termine delle celebrazioni per il centenario della sua morte nell'anno 2024, il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predisponga una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere.

³⁶ Al comma 805 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si prevede che, nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, per la celebrazione del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino», al termine delle celebrazioni nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte, che il Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predisponga una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere.

³⁷ Al comma 978 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si dispone che il Ministero dello sviluppo economico accerti lo stato di realizzazione delle disposizioni relative alla riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale (all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219) al 30 giugno 2022, rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisca le modalità di attuazione delle medesime disposizioni.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	D.L. 151/2021 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021</i> art. 5, co. 1, lett. a ³⁸	Relazione recante documento strategico in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia	Entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	D.L. 151/2021 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021</i> art. 5, co. 1, lett. b ³⁹	Relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato	Annuale

³⁸ Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 - convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose - l'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), che sostituisce il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma che disciplina i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato (articolo 15), un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all'approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale.

³⁹ Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 - convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose - l'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), che inserisce il comma 20-ter all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisca annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma che disciplinano i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato e dei relativi aggiornamenti annuali sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della suddetta relazione.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Governo	L. 238/2021 art. 43, co. 1 ⁴⁰	Relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	Semestrale

⁴⁰ La legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, all'articolo 43, nell'ambito del monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede che il Governo trasmetta alle Camere, su base semestrale, delle relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Al comma 2 si prevede, inoltre, che le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminino tali relazioni semestrali e svolgano ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati. Nell'esercizio dell'attività di monitoraggio, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori. Al comma 4 del medesimo articolo 43 si prevede che, al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possano essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM	D. Lgs. 208/2021 art. 9, co. 6 ⁴¹	Relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro	Annuale
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM	D. Lgs. 208/2021 art. 38, co. 5 ⁴²	Relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate	Annuale 31 marzo
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM	D. Lgs. 208/2021 art. 40, co. 5 ⁴³	Relazione sul monitoraggio delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie	Annuale 31 marzo

⁴¹ Quanto al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, all'articolo 9, comma 6, si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisca annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12), della legge n. 249 del 1997. In particolare, entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio dell'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro una relazione volta a contenere, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario.

⁴² Quanto al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, all'articolo 9, comma 6, all'articolo 38, comma 5, si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, presenti al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione informativa sulle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.

⁴³ Quanto al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, all'articolo 9, comma 6, all'articolo 40, comma 5, si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolga il monitoraggio delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e, a tal fine, presenti al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sul numero delle procedure avviate e concluse, sui tempi di conclusione, sugli esiti, sulle misure adottate e su quelle da adottare per incrementare il livello di soddisfazione dell'utenza.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM	D. Lgs. 208/2021 art. 56, co. 6 ⁴⁴	Relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi	Annuale 31 marzo
Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)	D. Lgs. 210/2021 art. 8, co. 5 ⁴⁵	Relazione sullo stato dei servizi di fornitura dell'energia elettrica e sull'attività svolta	Annuale

⁴⁴ Quanto al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, all'articolo 9, comma 6, all'articolo 56, comma 6, si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana.

⁴⁵ Quanto al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE, all'articolo 8, comma 5, si prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), per dieci anni a partire dall'entrata in vigore del decreto, monitori la diffusione e lo sviluppo dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, rilevandone gli eventuali rischi, e ne riferisca nell'ambito della relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi e sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, analizzando tra l'altro le offerte di mercato, l'impatto sulle bollette dei clienti finali e il livello di volatilità dei prezzi.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.